

Nel 730 i nuovi codici per classificare i lavori sugli edifici

Mario Cerofolini Gian Paolo Ranocchi

Le bozze di modello e istruzioni del 730/2018 (consultabili sul sito delle Entrate) recepiscono le modifiche normative intervenute nel 2017 su cedolare secca per le locazioni brevi e i premi di risultato e welfare aziendale. Le istruzioni andranno aggiornate con la legge di bilancio 2018 per tener conto della modifica al calendario delle scadenze fiscali del prossimo anno che interesserà anche i termini di invio del 730. Ma vediamo le principali novità.

Locazioni brevi Da giugno 2017 è stata introdotta una disciplina fiscale ad hoc per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non supera a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell' esercizio di attività d' impresa (articolo 4, DL 50/2017). Il reddito derivante da queste locazioni costituisce, infatti, reddito fondiario per il proprietario dell' immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B del 730/2018. Per il sublocatore o il comodatario le somme percepite a seguito di tali operazioni costituiscono, invece, «reddito diverso» da inserire nel quadro D, rigo D4, con il nuovo codice «10». È stato aggiornato anche il rigo F8 al fine di segnalare l' importo delle ritenute subite come evidenziato nel quadro specifico della Certificazione unica 2018 (si veda l' articolo in basso). Bonus casa

Con riferimento alle spese per ristrutturazione sono stati istituiti appositi codici (dal «5» al «10») da indicare nei rigi da RE41 a RE43 per identificare le diverse misure delle detrazioni applicabili agli interventi antisismici. Per gli interventi finalizzati al **risparmio energetico** eseguiti, dal 2017 al 2021, sulle parti comuni degli edifici condominiali esistenti (rigi E61 e E62) sono previsti due nuovi codici («8» e «9») che individuano le maggiori detrazioni (70 o 75%). Premi di risultato

Novità si registrano anche con riferimento al quadro C per i premi di risultato e welfare aziendale: è stato previsto, infatti, un rigo relativo alla tassazione agevolata sui premi di risultato erogati dai datori di lavoro del settore privato ai dipendenti, ossia i benefit previsti dall' articolo 51, comma 4, del Tuir. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

